

Codice A1604C

D.D. 29 settembre 2025, n. 708

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei due nuovi pozzi denominati P2 e P3 e del pozzo esistente denominato P1, ubicati in località Gibbione, nel Comune di Val della Torre (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 544 del 23/12/2013.



ATTO DD 708/A1604C/2025

DEL 29/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia dei due nuovi pozzi denominati P2 e P3 e del pozzo esistente denominato P1, ubicati in località Gibbione, nel Comune di Val della Torre (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 544 del 23/12/2013.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 30/5/2025 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 76 del 29/5/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati dal gestore - dott. geol. Luca Arione e perito agrario Alessandro Boniforte - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. dei due nuovi pozzi denominati *P2* e *P3* e del pozzo esistente denominato *P1* che costituiscono il campo-pozzi *Gibbione*, ubicato nel Comune di Val della Torre (TO) e la richiesta di contestuale annullamento della determinazione n. n. 544 del 23/12/2013, dal momento che la nuova area di salvaguardia proposta si sovrappone totalmente a quella del pozzo *P1* adiacente, approvata con la determinazione di cui sopra e agli atti presso l’archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso Sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

I tre pozzi sono situati nel fondovalle alluvionale sub-pianeggiante del torrente Casternone, in sponda idrografica sinistra, a una quota di circa 427 metri s.l.m., presso località *Gibbione* nel territorio comunale di Val della Torre; il settore di fondovalle è attraversato, oltre che dal torrente Casternone, dal rio Godano - affluente di sinistra del corso d’acqua principale - con alveo situato a circa 180 metri a Nord-Est dai pozzi e da una rete di fossi irrigui secondari, dal momento che nel territorio circostante i pozzi la destinazione d’uso del suolo prevalente è agricola, con aree a prato, seminativo e zone boscate. I tre pozzi risultano così completati:

- *P1* (TO-P-10545) - particella catastale n. 92 del foglio di mappa n. 16 - perforato nel 2009 e

profondo 80 metri, filtra tra -21 e -65 metri, tra -68 e -69 metri e tra -72 e -75 metri, con una portata massima di esercizio pari a 5 l/s;

- P2 - particella catastale n. 93 del foglio di mappa n. 16 - perforato nel 2022 e profondo 64 metri, filtra tra -24 e -30 metri, tra -37 e -40 metri, tra -46 e -49 metri e tra -52 e -58 metri, con una portata massima di esercizio pari a 1,5 l/s;
- P3 - particella catastale n. 93 del foglio di mappa n. 16 - perforato nel 2022 e profondo 120 metri, filtra tra -78 e -120 metri, con una portata massima di esercizio pari a 4 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che i tre pozzi si trovano nell'area "*MB: sotto aree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi*", ovvero in un'area esterna alla cartografia nella quale non è stata definita la quota della base dell'acquifero superficiale.

In assenza di altri pozzi nel territorio nei quali eseguire misure dirette, la ricostruzione della piezometria della prima falda è stata effettuata sulla base della carta piezometrica della Regione Piemonte del 2002, che indica che la direzione di deflusso sotterraneo a valle dei pozzi è da Nord-Ovest verso Sud-Est, congruente con un andamento parallelo alla direzione del corso d'acqua superficiale, tipico delle aree di fondovalle; il gradiente medio - trattandosi di un'area di fondovalle - è elevato e stimabile nell'ordine di 2-3%. Per quanto concerne la falda profonda, in assenza di dati a disposizione, è stato valutato che abbia andamento analogo a quello della falda superficiale. Per quanto concerne la stabilità dell'areale in cui si trovano i tre pozzi giova evidenziare che:

- il territorio è pianeggiante e dunque non sono riscontrate problematiche di dissesto gravitativo;
- i pozzi ricadono nella fascia C del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- la Carta di Sintesi del P.R.G.C. di Val della Torre cartografa l'area in Classe IIIa "*settori condizionati da elevata pericolosità geomorfologica*", con fattore penalizzante legato alla presenza della fascia C del P.A.I. e inserisce il territorio in "*Aree a uso agricolo - AE*".

Le problematiche di stabilità dell'area sono dunque legate al rischio di esondazione, pertanto per superare tale criticità i pozzi sono protetti in superficie da un avanpozzo sopraelevato rispetto al piano-campagna, al fine di evitare eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide all'interno in caso di allagamento dei terreni limitrofi; tale accorgimento tecnico garantisce compatibilità fra le opere di emungimento e l'assetto dell'area.

Dal punto di vista geologico, l'area in cui si collocano i pozzi ricade nel Foglio n. 155 "Torino Ovest" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG, Agenzia Nazionale Protezione Ambientale) che indica che, nel territorio in esame, sono presenti le seguenti unità:

- Sintema di Palazzolo - Subsintema di Ghiaia Grande (CSN3) – "*ghiaie sabbiose a supporto di clasti e sabbie ghiaiose a supporto di matrice con intercalazioni sabbiose, passanti verso l'alto a sabbie siltose inalterate o debolmente alterate di spessore metrico, costituenti i principali fondovalle, i terrazzi sospesi fino a 10 metri sugli alvei attuali e i conoidi fluvio-torrentizi attuali; Olocene - Attuale*". Si tratta dei depositi presenti in superficie e che costituiscono il settore centrale della valle;
- Sintema di Palazzolo - Subsintema di Crescentino (CSN2) – "*ghiaie con abbandonante matrice sabbiosa e sabbie siltose con intercalazioni ghiaiose, poco alterati e localmente ricoperti da coltri di sabbia a stratificazione incrociata; costituiscono terrazzi sospesi di 10-15 metri sugli attuali fondovalle; Pleistocene sup. - Olocene*". Questi depositi affiorano a Nord dell'area, dove risultano ricoperti dall'unità precedente;
- Complesso Ultrabásico di Lanzo, costituito da peridotiti, serpentiniti e serpentino-scisti che formano il substrato roccioso metamorfico sepolto sotto la coltre dei depositi quaternari.

I dati stratigrafici ricavati dalla perforazione dei tre pozzi e presenti nella documentazione a corredo

dell'istanza, hanno consentito la ricostruzione di dettaglio dell'assetto litologico e idrogeologico locale dei terreni fino alla massima profondità indagata (-120 metri da piano-campagna).

L'assetto litologico è caratterizzato da prevalenti sedimenti ghiaioso-ciottolosi, da irregolarmente cementati a cementati, con preponderanza di conglomerati in profondità, riferibili a tetto ai depositi alluvionali e più in profondità ai depositi fluvio-glaciali; i depositi a granulometria fine sono costituiti unicamente da livelli argillosi presenti nell'intervallo di profondità compreso tra 50 e 70 metri.

L'assetto idrogeologico è invece risultato caratterizzato da due complessi idrogeologici sovrapposti:

- un *acquifero superficiale*, formato dai depositi ghiaioso ciottolosi, di frequente cementati, presenti da piano-campagna fino alla profondità di 59 metri (pozzi *P2* e *P3*) - 64 m (pozzo *P1*); l'acquifero superficiale è sede di una falda in pressione, confinata a tetto da strati di conglomerato compatto a bassa permeabilità, con livello piezometrico risaliente a quota +1,35 metri da piano-campagna (pozzo *P2*);
- un *acquifero profondo*, rappresentato dai depositi conglomeratici, da compatti a fratturati, presenti inferiormente ai livelli argillosi collocati fra le profondità di -59 e -66 metri da piano-campagna; l'acquifero profondo è sede di una falda in pressione, confinata a tetto dai livelli argillosi presenti fra le profondità di 59 e 66 metri, con livello piezometrico risaliente a quota +0,05 metri da piano-campagna (pozzo *P3*). La separazione fra i due acquiferi è evidenziata dalla differenza di livello piezometrico dell'ordine di 1,30 metri fra i due pozzi limitrofi completati nei due diversi acquiferi (*P2* nel solo acquifero superficiale e *P3* nel solo acquifero profondo).

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi captati nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica degli stessi, al termine della realizzazione dei tre pozzi sono state eseguite prove di pompaggio a gradini e a portata costante. In considerazione del fatto che il pozzo *P1*, da misure effettuate durante il pompaggio dei nuovi pozzi *P2* e *P3*, non presenta interferenza idraulica con gli stessi, sono stati considerati validi i perimetri dell'area di salvaguardia definita e approvata con la determinazione n. 544 del 23/12/2013 che rientra totalmente nella nuova proposta.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il codice di calcolo MODFLOW - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio estraibili dai due pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 1,5 l/s dal pozzo *P2* e a 4 l/s dal pozzo *P3* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile degli acquiferi captati, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 1987). L'area di salvaguardia che ne è risultata si sovrappone totalmente a quella approvata per il pozzo *P1* - che viene contestualmente annullata con il presente provvedimento - e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta pozzo *P1*, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di tutela assoluta pozzi *P2* e *P3*, unica per entrambi i pozzi, di forma rettangolare; tali zone hanno una superficie complessiva di 1.175 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le due zone di rispetto ristrette dei pozzi *P2* e *P3*, per una superficie complessiva di 25.130 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le due zone di rispetto allargate dei pozzi *P2* e *P3*, per una superficie complessiva di 47.013 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "COMUNE di VAL DELLA TORRE – Campo pozzi in località Gibbione - Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia - Tavola 1 - Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto - Scala 1:1500", estratta conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Arione - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e che sono attraversate da tratti sterrati di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi adiacenti e, per tale motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituiscono, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 4/9/2024, ha trasmesso al Comune di Val della Torre (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi a uso potabile costituito dai due nuovi pozzi *P2* e *P3* e dal pozzo esistente *P1*, ubicato nel medesimo Comune di Val della Torre, in località *Gibbione* e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Val della Torre (TO), interessato dall'area di salvaguardia, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla nuova definizione proposta.

L'ARPA – Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 29/10/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- verificare che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà altresì essere assicurata la costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo o la stabulazione di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta nelle aree di salvaguardia il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 del medesimo articolo vieta specificamente lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari nelle zone di rispetto ristrette;
- le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del Comune di Val della Torre, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e

Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 6/5/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente (d.lgs. 18/2023) presso le opere di captazione, agli impianti di trattamento e presso le reti di distribuzione afferenti e, nello specifico:

- pozzo *P1* – i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata;
- pozzi *P2* e *P3* – il giudizio di idoneità all'uso umano è stato rilasciato in data 8/8/2024 per entrambi i pozzi e i risultati analitici forniti hanno rilevato la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

Nell'area di salvaguardia sono presenti terreni agricoli coltivati prevalentemente a seminativi e prati stabili e aree boscate. In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata - corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - perito agrario Alessandro Boniforte - comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che contiene le conclusioni dello studio pedologico dell'areale interessato e indica che i terreni delle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 3 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una trascurabile vulnerabilità intrinseca degli acquiferi e da una bassa capacità protettiva del suolo e, conseguentemente, presentano una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una moderata limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture erbacee e arboree presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24, in data 12/6/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. e che la stessa proposta si sovrappone totalmente a quella approvata con la determinazione n. 544 del 23/12/2013 per il pozzo *P1* adiacente che, pertanto, viene contestualmente annullata con il presente provvedimento.

Valutato al tempo stesso che la nuova area di salvaguardia si sovrappone a quella del pozzo *P1* adiacente, approvata con la determinazione n. 544 del 23/12/2013, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso Sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e, pertanto, si ritiene possibile l'annullamento del provvedimento, contestualmente all'approvazione del presente atto di definizione dell'area di salvaguardia dei due nuovi pozzi *P2* e *P3* e del pozzo esistente *P1*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto

dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 544 del 23/12/2013, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso Sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con la quale era stata approvata - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - l'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *P1*, e ritenuto di annullarla in quanto, come già descritto, l'area di salvaguardia approvata con tale provvedimento viene ora a trovarsi inclusa, per la realizzazione dei nuovi pozzi *P2* e *P3*, in un'unica e più estesa area di salvaguardia che si approva con il presente atto.

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4/9/2024, con la quale è stata trasmessa al Comune di Val della Torre (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino

(Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi a uso potabile costituito dai due nuovi pozzi P2 e P3 e dal pozzo esistente P1, ubicato nel medesimo Comune di Val della Torre, in località Gibbione e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 29/10/2024 - prot. n. 00096202;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - in data 6/5/2025 - prot. n. 0049774;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 76, in data 29/5/2025, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 30/5/2025 - prot. n. 0001619/2025, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. Di annullare con il presente atto, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 544 del 23/12/2013 recante *“Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “P1”, ubicato in località Gibbione, nel Comune di Val della Torre (TO)”*, alla quale è allegata, quale parte integrante e sostanziale, l’elaborato *“Tav. 2 - Ridelimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo denominato P1 - Sovrapposizione mappa catastale e aree di salvaguardia - scala 1:1.000”*, agli atti presso l’archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso Sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.
- b. L’area di salvaguardia dei due nuovi pozzi denominati P2 e P3 e del pozzo esistente denominato P1, ubicati in località Gibbione, nel Comune di Val della Torre (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria *“COMUNE di VAL DELLA TORRE – Campo pozzi in località Gibbione - Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia - Tavola 1 - Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto - Scala 1:1500”*, estratta conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Arione - e allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale area si sovrappone totalmente a quella approvata con la determinazione n. 544 del 23/12/2013 per il pozzo P1 adiacente - la quale viene ricompresa all’interno della stessa area - e che, pertanto, viene contestualmente annullata con il presente provvedimento.
- c. La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 1,5 l/s per il pozzo P2 e a 4 l/s per il pozzo P3 - portate massime di esercizio estraibili dai due pozzi derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- d) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l’accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati.

I conduttori di particelle agricole ricadenti nell’area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città

Metropolitana di Torino. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici impiegati dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nella zone di rispetto è consentito l'impiego di prodotti ammessi in agricoltura biologica. L'utilizzo di altri prodotti fitosanitari è ammesso solo in conformità alle norme di produzione integrata vigenti e con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, esclusivamente nel sottofila con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

e. Il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- assicurare che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
 - all'ARPA – Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Val della Torre, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

COMUNE di VAL DELLA TORRE



Campo pozzi in località Gibbione
Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia

Tavola 1 - Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto

Il Committente:



Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco ACRI

Dott. Geol. Luca Arione



Data: Aprile 2024

Elaborato n.

T1

Scala:

1:1500

RIFERIMENTI GEOGRAFICI DELL'OPERA DI CAPTAZIONE
(WGS84-UTM32N)

POZZO	P1	P2	P3
	378944.917	378871.657	378868.021
	5000396.262	5000412.932	5000417.963

SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (m²)

	ZTA	ZRR	ZRA
	1175 m²	25130 m²	47013 m²

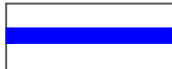
TABELLE DIMENSIONI SIGNIFICATIVE (m) -
ORIENTAMENTO ASSE X: N124°

	ZRR
A	(94;0)
B	(87;91)
C	(0;115)
D	(-76;81)
E	(-75;0)
F	(-46;-40)
G	(0;-52)
H	(45;-35)

	ZRA
A	(94;0)
B	(87;91)
C	(0;115)
I	(-46;-113)
L	(-141;181)
M	(-175;0)
N	(-124;-83)
O	(0;-79)
P	(45;-57)

ELENCO PARTICELLE CATASTALI FASCE DI RISPETTO

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - ZTA COMUNE DI VAL DELLA TORRE		
FOGLIO	PARTICELLA	DESTINAZIONE URBANISTICA
16	92 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	93 (parte)	AE - Area a uso agricolo
ZONA RISPETTO RISTRETTA - ZRR COMUNE DI VAL DELLA TORRE		
FOGLIO	PARTICELLA	DESTINAZIONE URBANISTICA
16	45 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	46 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	75 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	76 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	77 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	80 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	91 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	92 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	93 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	94 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	98 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	101 (parte)	AE - Area a uso agricolo
ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - ZRA COMUNE DI VAL DELLA TORRE		
FOGLIO	PARTICELLA	DESTINAZIONE URBANISTICA
16	44 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	45 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	46 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	47 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	66 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	75 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	75 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	98 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	100 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	101 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	264 (parte)	AE - Area a uso agricolo
16	277 (parte)	AE - Area a uso agricolo

	ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - ZTA
	ZONA RISPETTO RISTRETTA - ZRR
	ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - ZRA

